


Pubblicato il 28/02/2020

N.00044 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00043/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2020, proposto da

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tosini,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno - Questore della Provincia di Cagliari, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  
Cagliari, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cagliari in data 28  
agosto 2019, A12/2019/96 e notificato in data 22 ottobre 2019 con il quale non è  
stata accolta l'istanza volta ad ottenere il TITOLO DI VIAGGIO, con richiesta di  
accertamento dell'obbligo della Questura di Cagliari di provvedere al rilascio del  
titolo di viaggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La medesima questione è stata già affrontata da questo Tribunale con l'ordinanza n. 260 del 10/10/2019, con accoglimento dell'istanza cautelare.

La fattispecie è del tutto sovrapponibile a quella che era stata allora esaminata:

-provenienza del ricorrente dal Mali (fuggito per la guerra da minorenne, senza familiari e senza i documenti di identità),

-titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cagliari di "protezione sussidiaria" (qui dal 15.10.2018, per anni 5; cfr. doc. 6 , a seguito di favorevole decisione da parte dell'apposita Commissione a ciò deputata) , con rilascio della carta d'identità e codice fiscale;

-dichiarazione dell'Ambasciata di Roma di impossibilità di rilascio del passaporto; considerato che l'Ambasciata romana del Mali , alla quale il ricorrente si è rivolto per tentare di ottenere il passaporto, ha rifiutato il 29.3.2019 la richiesta per assenza di documentazione di riferimento del richiedente (acquisibili solo dal Paese d'origine), dichiarando che:

*“dopo l'intervista ...risulta che l'interessato è effettivamente maliano ma non è in possesso dei documenti necessari per il rilascio di un passaporto; pertanto non può rilasciare il passaporto”* (doc. 10);

considerato che il ricorrente risulta, in questo contesto, sostanzialmente privato della possibilità di conseguire il titolo di viaggio richiesto;

considerato che per l'ordinamento italiano il ricorrente è già titolare di permesso di soggiorno "peculiare" (rilasciato il 15.10.2018 dalla Questura di Cagliari), carta d'identità, tessera sanitaria e codice fiscale, in forza dell'avvenuto riconoscimento della "protezione internazionale sussidiaria", ex art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007 (per conflitto armato interno);

ritenuto, sulla base dell'insieme degli elementi evidenziati, che vanno considerati sussistenti i presupposti per l'applicazione della norma che dispone il rilascio da parte della Questura del "titolo di viaggio" richiesto, in applicazione dell'art. 24 comma 2° del D.Lgs. 251/2007.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),  
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento negativo impugnato, con obbligo della Questura di applicare l'art. 24 comma 2° del D. Lgs. 251/2007, sussistendone tutti i presupposti, nelle more della definizione del giudizio, al fine di tutelare nell'immediatezza la posizione giuridica del ricorrente;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 febbraio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

N. 00043/2020 REG.RIC.

**Grazia Flaim**

**Francesco Scano**

IL SEGRETARIO